



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Prot.n. 1879 del 18/03/2020

Ordinanza n. 10

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA, MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 "CORONA VIRUS"

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e seguenti che recita espressamente "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale...in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti..."

CONSIDERATO che:

- in data 01/03/2020 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state dettate "ulteriori disposizioni attuative del DL n. 06 del 23/02/2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Coronavirus);
- con ordinanza n. 1 de. 27/02/2020 del Presidente della Regione Calabria sono state dettate "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3, della legge 23/12/1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020;

VISTO l'art. 32 della Legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 17/03/2020 che dispone la "chiusura" del Comune di San Lucido, resa necessaria a seguito del numero di casi di positività al Coronavirus e che, pertanto, è stata dimostrata la trasmissione locale del Virus;

RITENUTO opportuno, alla luce delle nuove disposizioni sopra citate, procedere all'emanazione di una nuova ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità pubblica, misure contro la diffusione della malattia COVID-19 "CORONA VIRUS".

ORDINA CHE

tutti i cittadini di Marano Principato che siano transitati o abbiano sostato nel comune di San Lucido o che abbiano avuto contatti con cittadini, parenti amici o clienti di San Lucido negli ultimi quattordici giorni deve comunicare tale circostanza al proprio Medico di Medicina Generale (di seguito "MMG"), ovvero Pediatra di Libera Scelta (di seguito "PLS"), al Comune di Marano Principato al seguente numero: 0984858173-857875;

CHE il MMG/PLS, dopo un primo "triage" telefonico, informa il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per i conseguenziali adempimenti. In mancanza dell'MMG/PLS, perché la persona non è residente né domiciliata nel Comune di Marano Principato, la comunicazione deve essere fatta al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente 09848933590 - 098489335787, oppure al numero verde della Regione Calabria 800767676.



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

ORDINA CHE

i medesimi soggetti citati dalle predette disposizioni, e coloro che coabitino con essi, che siano rientrati nel Territorio Comunale di Marano Principato, osservino un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva, con divieto assoluto di contatto con l'esterno;

INVITA

Tutti i cittadini a limitare gli spostamenti fuori dal Comune di Marano Principato e a rimanere nelle proprie abitazioni.

AVVERTE CHE

l'inottemperanza alla presente ordinanza configura il reato di cui all'art. 650 codice penale, riservati gli altri opportuni provvedimenti a tutela della salute pubblica e della sanità.

DISPONE CHE

la presente ordinanza venga affissa, pubblicata nelle forme di legge, notificata ai medici di base e comunicata alla Stazione dei Carabinieri di Castrolibero ed alla Polizia Locale, alla Prefettura. Le forze dell'ordine operanti sul territorio devono fare rispettare la presente ordinanza.

AVVISA CHE

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro gg 60 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.



IL SINDACO

Dott. Luigi Pulice